



## TRIBUNALE DI NAPOLI

## VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dr.ssa Loredana Ferrara

letta la proposta di concordato minore con continuità d'impresa ex artt. 74 e ss CCII depositata in data 6.5.2024 da [REDACTED] quale titolare dell'impresa individuale T [REDACTED];

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Falco;

letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC, avv. Romina Amicolo, ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII;

rilevato che l'istante, agente di commercio, versa in una situazione di sovraindebitamento dovuta alla contrazione degli introiti registrata a partire dall'anno 2008 a causa della perdita di aziende mandatarie e, successivamente, nel 2019, a causa di problemi di salute, ovvero di un attacco ischemico transitorio (TIA) che ha determinato un rallentamento nel lavoro, tale da rilevarsi incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'OCC;

visto il decreto del 19.7.2024 ove, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII ed apprezzati l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del piano, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 78 CCII;

rilevato che, a seguito di alcune precisazioni del credito operata da Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, e dell'INPS, nonché dell'aggiornamento delle somme accantonate presso Comisa spa ed immediatamente disponibili per il pagamento dei creditori, la proposta di concordato minore è stata modificata (cfr. ultima modifica depositata in data 13.8.2024);

letta la relazione finale depositata dal Gestore, da ultimo in data 13.9.2024 sull'esito della votazione, sul raggiungimento della maggioranza e sull'assenza di contestazioni;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza per la comparizione delle parti del 25.9.2024, ha emesso la seguente

## SENTENZA

Ai fini dell'omologazione del concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni. In presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere disposta solo a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 80, comma III, CCII).



Nel caso in esame, l'ammontare complessivo della debitoria - escluse le spese in prededuzione - è pari ad € 320.208,40 così suddivisa:

- Privilegio 304.114,52
- Chirografo 16.093,88

A fronte di tale debitoria è stato proposto il pagamento della somma di cui € 47.850,77 in un'unica soluzione nonché 79 rate mensili consecutive dell'importo indicato nel piano (cfr. deposito del 13.8.2024), assicurando -anche mediante l'apporto di finanza esterna- il pagamento del 100% dei crediti prededucibili, del 53% dei crediti privilegiati e del 20% dei crediti chirografari.

Come emerge dalla relazione finale dell'OCC, la proposta risulta approvata, avendo registrato una percentuale di adesione del 100%, quale sommatoria tra voti favorevoli (Agenzia delle Entrate, per una percentuale del 73,04%) e voti non espressi.

Ritenuto, in definitiva, sussistere i requisiti per l'omologazione;  
visto l'art. 80 CCII,

PQM

omologa il concordato minore presentato da Turco Raffaele quale titolare dell'impresa individuale

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;

dispone che l'OCC vigilino stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al Giudice delegato eventuali irregolarità;

dispone che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'OCC nelle stesse forme previste per il decreto di apertura;

conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che terminata l'esecuzione del piano l'OCC presenti al Giudice delegato una relazione finale. Si comunichi.

Così deciso in data 2.10.2024

Il Giudice delegato

Dr.ssa Loredana Ferrara

02 Raffaele Turco  
Nepi, 9/10/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dot.ssa Elisabetta Garzo

